



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 09/06/2015 N° 130

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE

Nome	Pres.	Ass.	Nome	Pres.	Ass.
VALENTINI BRUNO	X		CAPPELLI PASQUALINO	X	
RONCHI MARIO	X		D'ONOFRIO PASQUALE	X	
PERSI CAROLINA	X		VIGNI GIACOMO	X	
GUAZZI GIANNI	X		LORENZETTI SIMONE	X	
PETTI RITA	X		NERI EUGENIO	X	
VIGNI SIMONE	X		GIORDANO GIUSEPPE		X
PORCELLOTTI GIANNI	X		CORTONESI LUCIANO		X
PERICCIOLI GIULIA	X		BIANCHINI MASSIMO		X
NESI FEDERICO		X	STADERINI PIETRO		X
BUFALINI STEFANIA	X		CORSI ANDREA	X	
BRUTTINI MASSIMILIANO	X		FALORNI MARCO	X	
DA FRASSINI IVANO	X		PINASSI MICHELE	X	
DI RENZONE LORENZO	X		AURIGI MAURO	X	
LEOLINI KATIA	X		CAMPANINI ERNESTO	X	
SABATINI LAURA		X	TUCCI ENRICO		X
TRAPASSI ALESSANDRO		X	MARZUCCHI MAURO		X
ZACCHEI FABIO	X				

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Dott. Mario Ronchi
Dott.ssa Diodorina Valerino

N. 130

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Modificazioni ed integrazioni – Approvazione -

- -

Il Presidente pone in discussione le seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

““”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che la Legge 27.12.2013 n. 147, all'art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che detta imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la citata L. n. 147/2013 ,con le modificazioni apportate, prevede in specifici commi la disciplina in materia di TASI;
- che, sulla base della suddetta normativa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 in data 22.5.2014 venne approvato il Regolamento per la disciplina di detto tributo;
- che la citata Legge n. 147/2013 e specificatamente l'art. 1 comma 736, apportando modificazioni all'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012; ha abrogato per i tributi comunali, la disposizione che prevedeva l'importo minimo di Euro 30 per gli atti di accertamento ed iscrizione a ruolo;

Ritenuto, conseguentemente, abrogare detta disposizione regolamentare, stabilendo altro importo minimo, importo che viene fatto coincidere con quello del versamento in autotassazione (Euro 12,00);

Visto altresì l'art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80 ed in particolare il comma 2 per effetto del quale dall'anno 2015 sulla seguente unità immobiliare *“e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*. la TASI, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Visto inoltre l'art. 1 comma 637 della Legge 23.12.2014 n. 190, che modifica la disciplina sul ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, introducendo ulteriori ipotesi, dettagliate alle nuove lettere a-bis.), b-bis), b-ter) e b – quater;

Rilevato, che, stante la formulazione contenuta al comma 1 bis, secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ai tributi comunali sono quindi applicabili le fattispecie di cui alle lettere a –bis) e b- quater, che vanno ad sommarsi alle altre previgenti;

Ritenuto, per ragioni di semplificazioni nei confronti dei contribuenti, stabilire in sede regolamentare, le varie ipotesi cui applicare le varie fattispecie di ravvedimento operoso secondo le modificazioni apportate dalla citata L. n. 190/2014;

Ritenuto, in conseguenza delle disposizioni normative sopra riportate, apportare le relative modificazioni al citato Regolamento TASI;

Ritenuto, altresì ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introdurre integrazioni al citato regolamento, al fine delineare in maniera più dettagliata la relativa disciplina inerente detto tributo;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto altresì l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.5.2015 che differisce ulteriormente al 30.7.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____ ;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Risorse;

Acquisito altresì, ai sensi dell' art. 239 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dallo stesso D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42;

Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" in data 05/06/2015;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di apportare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modificazioni e integrazioni al Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 in data 22.5.2014:

all'art. 1 – Oggetto – viene aggiunto il comma 3 che è del seguente tenore " *3 Ai fini del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della L. n. 296/2006*";

all'art. 5 "Soggetti passivi" al comma 2 dopo le parole "obbligazione tributaria" viene aggiunto "*salvo che l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore*";

allo stesso art. 5, dopo il comma 7, vengono aggiunti i seguenti commi:

"8. In caso di abitazione principale parzialmente locata, l'imposta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3, con l'applicazione dell'eventuale aliquota stabilita dal Comune inerente l'abitazione principale.

9. In presenza di fabbricato, fatto oggetto di locazione, l'imposta va determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3;conseguentemente l'imposta deve essere determinata sulla base dell'aliquota stabilita dal Comune inerente l'abitazione principale del soggetto proprietario.

10. *In caso di unità immobiliare, quale casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, soggetto passivo della TASI è il suddetto, con l'applicazione dell'eventuale aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale.*

11. *Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto possessore e di altri soggetti occupanti non facenti parte del nucleo familiare dello stesso, l'obbligo del versamento della TASI viene effettuato dal soggetto titolare del diritto reale.*

12. *In presenza di fabbricato, posseduto da più soggetti con percentuali di proprietà diverse e solo per uno dei suddetti il citato immobile è adibito ad abitazione principale, ogni possessore corrisponde la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota stabilita dal Comune relativa alla propria condizione soggettiva. Resta ferma la possibilità da parte del Comune, quali soggetti coobbligati, di richiedere in sede di accertamento, la corresponsione del dovuto a qualsiasi soggetto passivo.*

13. *Soggetto passivo TASI è altresì l'amministratore per i locali di uso comune e di quelli utilizzati in regime di multiproprietà; lo stesso si rivarrà successivamente nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso."*

All'art. 6 – Base imponibile – dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma:

3. *“Non si considerano aree fabbricabili, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole; in caso contrario la TASI è dovuta come area fabbricabile e l'imposta è determinata avuto riguardo alle condizioni del proprietario successivamente ripartita tra il proprietario e l'affittuario e il comodatario sulla base delle percentuali indicate al precedente articolo 5”.*

Conseguentemente i commi previgenti 3 e 4 , divengono 4 e 5.

All'art. 9 – “Dichiarazione” al comma 1, prima delle parole “i soggetti passivi...”, viene riportato quanto segue *“Nelle more dell'approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.....”.*

All'art. 12 – “Rimborsi e compensazione“ vengono aggiunti il comma 5 ed il comma 6 che sono del seguente tenore :

“5. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia inoltre intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione con credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra la quota statale dell'IMU e la TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'entrata dovuta. Rimane

impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune."

All'art. 15 "Riscossione coattiva" il comma 2 ed il comma 3 vengono abrogati; il comma 2 viene tuttavia riformulato come segue: "2. *Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi non superi Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta*".

Dopo l'art. 16 "Esenzioni" vengono aggiunti gli articoli 17 e 18 che testualmente dispongono:

Art. 17 "Disposizioni in materia di ravvedimento operoso"

"1. Ferme restando le riduzioni delle sanzioni previste all'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo vigente, ante L. 23.12.2014 n. 190, preso atto delle innovazioni introdotte da quest'ultima normativa, ed in particolare dall'art. 1 comma 637, la lettera a-bis dell'art. 13 secondo la quale la sanzione è ridotta "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'emissione o dall'errore" si intende applicabile oltre che ai versamenti non effettuati alle prescritte scadenze, anche in caso di dichiarazione TASI, intesa come dichiarazione periodica, che determini un maggiore imposta.

2. In –conseguenza di quanto disposto al comma 1, dal 2015:

- l'omesso o parziale versamento dell'imposta, può essere sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- è possibile presentare dichiarazione TASI rettificativa della precedente comportante un diversa imposta, entro 90 giorni successivi al termine della presentazione della dichiarazione, con la sanzione di un nono del minimo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- omesso parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, può essere sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- è possibile presentare dichiarazione TASI rettificativa della precedente comportante un diversa imposta, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore, con la sanzione di un ottavo del minimo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- l'omessa dichiarazione e omesso versamento possono essere sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, della sanzione di un decimo del minimo e degli interessi legali;

- l'omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione”.

Art. 18 “Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero”

A partire dall'anno 2015, sulla unità immobiliare, considerata, agli effetti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), direttamente adibita ad abitazione principale secondo la formulazione indicata all'art. 9 bis del Decreto.Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.”

Di conseguenza i previgenti artt. 17 “Entrata in vigore del regolamento” e l'art. 18 “Clausola di adeguamento” divengono rispettivamente 19 e 20.

Al nuovo articolo 19, i due capoversi esistenti si dividono in due commi e, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma “3.Le modificazioni apportate al presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2015”.

Di dare atto, infine, che l'efficacia del presente Regolamento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.””



Regolamento per la disciplina del Tributo per

Servizi Indivisibili

(TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146. in data 22.5.2014

**successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 130 in data 09/06/2015**

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Individuazione dei servizi indivisibili

Art. 3 – Soggetto Attivo

Art. 4 – Presupposto impositivo

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

Art. 9 – Dichiarazione

Art. 10 – Versamenti

Art. 11 – Importi minimi

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 14 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Esenzioni

Art. 17 – Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

Art. 18 – Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 20 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della L. n. 296/2006.

Art. 2 - Individuazione dei servizi indivisibili

I servizi indivisibili, alla cui copertura è diretto il presente tributo, sono riportati nell'apposito Allegato A) apposto in calce al presente regolamento.

Art. 3 - Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ad eccezione , in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU. '
3. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo degli immobili, di cui all'articolo 4.
2. Qualora l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, salvo che l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto: per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. In caso di abitazione principale parzialmente locata l'imposta deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3, con l'applicazione dell'eventuale aliquota stabilita dal Comune inerente l'abitazione principale.
9. In presenza di fabbricato, fatto oggetto di locazione, l'imposta va determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3; conseguentemente l'imposta deve essere determinata sulla base dell'aliquota stabilita dal Comune inerente l'abitazione principale del soggetto proprietario.
10. In caso di unità immobiliare, quale casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, soggetto passivo della TASI è il suddetto, con l'applicazione dell'eventuale aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale.
11. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto possessore e di altri soggetti occupanti non facenti parte del nucleo familiare dello stesso, l'obbligo del versamento della TASI viene effettuato dal soggetto titolare del diritto reale;
12. In presenza di fabbricato, posseduto da più soggetti con percentuali di proprietà diverse e solo per uno dei suddetti il citato immobile è adibito ad abitazione principale, ogni possessore corrisponde la TASI in base alla propria quota applicando l'aliquota stabilita dal Comune relativa alla propria condizione soggettiva. Resta ferma la possibilità da parte del Comune, quali soggetti coobbligati, di richiedere in sede di accertamento, la corresponsione del dovuto a qualsiasi soggetto passivo.
13. Soggetto passivo TASI è altresì l'amministratore per i locali di uso comune e di quelli utilizzati in regime di multiproprietà; lo stesso si rivarrà successivamente nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Non si considerano aree fabbricabili, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole; in caso contrario la TASI è dovuta come area fabbricabile e l'imposta è determinata avuto riguardo alle condizioni del proprietario successivamente ripartita tra il proprietario e l'affittuario e il comodatario sulla base delle percentuali indicate al precedente articolo 5.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 7 – Aliquote

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale ed anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si applica la detrazione di imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 9 – Dichiarazione

1. Nelle more dell'approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 10 – Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
4. La TASI è dovuta per anni solari in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art.. 11 – Importi Minimi

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono computati gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.
5. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia inoltre intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione con credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'entrata dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e nella Legge n. 296/2006.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune su richiesta del contribuente può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, situazione che deve essere supportata da apposita documentazione. La rateizzazione non può comunque eccedere 8 rate mensili se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 500,00; laddove per contro detto importo sia superiore a detta misura, la rateizzazione non potrà superare n.

24 rate mensili. Qualora l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 25.000,00. il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile della Tasi.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debito decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.
5. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Art. 15– Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ruolo ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidati a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi non superi Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta

Art. 16 - Esenzioni

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai

compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 17-. Disposizioni in materia di ravvedimento operoso

1. Ferme restando le riduzioni delle sanzioni previste all'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo vigente, ante L 23.12.2014 n. 190, preso atto delle innovazioni introdotte da quest'ultima normativa, ed in particolare dall'art. 1 comma 637, la lettera a-bis dell'art. 13 secondo la quale la sanzione è ridotta *“ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'emissione o dall'errore”* si intende applicabile oltre che ai versamenti non effettuati alle prescritte scadenze, anche in caso di dichiarazione TASI, intesa come dichiarazione periodica, che determini un maggiore imposta.
2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1, dal 2015:
 - ⤴ l'omesso o parziale versamento dell'imposta, può essere sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - ⤴ l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - ⤴ l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, può essere sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - ⤴ è possibile presentare dichiarazione TASI rettificativa della precedente comportante un diversa imposta, entro 90 giorni successivi al termine della presentazione della dichiarazione, con la sanzione di un nono del minimo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - ⤴ l'omesso parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, può essere sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno

dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- ⤴ è possibile presentare dichiarazione TASI rettificativa della precedente comportante un diversa imposta, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dall'omissione o dall'errore, con la sanzione di un ottavo del minimo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- ⤴ l'omessa dichiarazione e omesso versamento possono essere sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, della sanzione di un decimo del minimo e degli interessi legali;
- ⤴ l'omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione.

Art. 18 – Immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

A partire dall'anno 2015, sulla unità immobiliare, considerata, agli effetti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), direttamente adibita ad abitazione principale secondo la formulazione indicata all'art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. L'efficacia del presente Regolamento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale.
3. Le modificazioni apportate al presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2015.

Art. 20 – Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A)

COMUNE DI SIENA			
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ART. 1 COMMA 682 - INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E' DESTINATA LA TASI (con riferimento alle previsioni 2014)			
FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI ART. 19 D.L.95/2012	Funzione	Servizio	QUOTA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON LA TASI
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	200.000,00
		2 Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione	200.000,00
		3 Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione	200.000,00
		4 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	900.000,00
		6 Ufficio tecnico	800.000,00
		7 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico	500.000,00
		8 Altri Servizi generali	300.000,00
Polizia municipale e polizia amministrativa locale;	03 Funzioni di Polizia Locale	1 Polizia Municipale	800.000,00
		2 Polizia Commerciale	
		3 Polizia Amministrativa	
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;	04 Funzioni di Istruzione pubblica	1 Scuola materna	500.000,00
		2 Istruzione elementare	200.000,00
		3 Istruzione media	100.000,00
		4 Istruzione secondaria superiore	
		5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.000.000,00
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	250.000,00
		2 Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.008.759,72
		3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	2.000.000,00

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale ; attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile; organizzazione e gestione servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani;	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambient e	1	Urbanistica e gestione del territorio	500.000,00
		2	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	
		3	Servizi di protezione civile	200.000,00
		4	Servizio idrico integrato	
		5	Servizio smaltimento rifiuti	
		6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	500.000,00
TOTALE				10.158.759,72

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Sindaco VALENTINI Bruno – omissis
- Cons. BRUTTINI Massimiliano (Presenta un Ordine del Giorno come sotto trascritto)
– omissis

“”

Ordine del Giorno

I sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente Ordine del Giorno in merito alla mozione n° 117/2015, avente per oggetto “Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI – Modificazioni e Integrazioni – Approvazione”

Il Consiglio Comunale di Siena

Premesso che

in fase di approvazione del regolamento TASI per l'anno 2014 (Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 22/05/2014 n. 147), da parte di più Consiglieri era stato precisato che l'approvazione del tributo TASI nelle forme e misure della delibera doveva rappresentare un primo passo in un percorso di riconsiderazione della gradualità del tributo stesso, da adeguare negli anni successivi

Considerato che

per l'anno in corso, stante la necessità di definire parametri su cui basare il calcolo del tributo TASI, in mancanza di precise valutazioni sui trasferimenti centrali, la Giunta ha ritenuto di proporre al Consiglio la determinazione del tributo con le stesse modalità di calcolo dell'anno 2014

L'Amministrazione centrale ha ritenuto di fissare, quale termine ultimo, per l'approvazione dei bilanci preventivi e delle sue variazioni il 31/07/2015 e che conseguentemente anche la determinazione delle aliquote TASI potrà slittare in avanti e prevedendo anche che, in fase di pagamento del conguaglio (16/12/2015) potranno essere operati i conguagli conseguenti, a patto che la delibera di determinazione sia pubblicata sul sito del M.E.F entro il 28/10/2015

Atteso che

appare necessario, pur con le riserve di cui sopra, fornire all'utenza una prima base di certezza su cui operare il pagamento della prima rata

nel periodo intercorrente tra la data odierna e le nuove scadenze potranno essere fatte valutazioni e determinazioni sulla base di dati oggettivi e con la conoscenza anche della situazione economica globale, derivante dalla determinazione certa e non presunta dei trasferimenti statali

Impegna il Sindaco e la Giunta

a predisporre, entro i nuovi termini assegnati, una proposta di determinazione delle aliquote TASI che tenga conto, pur nella salvaguardia dei limiti di entrata, delle necessità delle fasce economiche più svantaggiate e di una più globale riconsiderazione dell'imposizione del tributo.

F.to: Carolina Persi, Simone Lorenzetti, Massimiliano Bruttini, Mauro Marzucchi,
Lorenzo Di Renzone, Rita Petti, Katia Leolini, Gianni Guazzi, Simone Vigni,
Giulia Periccioli, Pasquale D'Onofrio, Stefania Bufalini, Ivano Da Frassini, Gianni Porcellotti, Pasqualino Cappelli, Fabio Zacchei””

Breve sospensione dei lavori che riprendono alle ore 17,30.

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione l'Ordine del Giorno presentato dal Cons. Bruttini, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 22 (Essendo usciti: Campanini, Corsi, Da Frassini, Falorni ed essendo entrati: Cortonesi, Marzucchi)
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 3 (Aurigi, Neri, Pinassi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'Ordine del Giorno è approvato.

Entra in aula il Sig.: CORSI Andrea

Presenti n. 23

Per dichiarazione di voto sulla deliberazione intervengono:

- Cons. PERSI Carolina – omissis
- Cons. NERI Eugenio - omissis
- Cons. CORTONESI Luciano – omissis
- Cons. PERICCIOLI Giulia - omissis
- Cons. BRUTTINI Massimiliano - omissis
- Cons. PINASSI Michele – omissis
- Sindaco VALENTINI Bruno - omissis
- Cons. CORSI Andrea – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone ora in votazione la deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 25 (Essendo entrati: Bianchini, Da Frassini)
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 6 (Aurigi, Neri, Bianchini, Cortonesi, Corsi, Pinassi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 24 (Essendo uscito: Pinassi)
Voti favorevoli	n. 19
Voti contrari	n. 5 (Aurigi, Neri, Bianchini, Cortonesi, Corsi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Fatto verbale e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO

IL PRESIDENTE

MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10-06-2015

Siena, li 10-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO

Per copia conforme all'originale in formato digitale

Siena, li 10-06-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODORINA VALERINO
